

PAESE LEGALE, PAESE REALE. IL DEFICIT RAPPRESENTATIVO NELL'ITALIA POST-UNITARIA*

Gian Paolo Trifone**

Il volume *Dall'Unità alla crisi dello Stato liberale. Giolitti e l'antigiolittismo* (Roma, Studium, 2022) di Nicola D'Apolito tratta le vicende storiche, politiche, giuridiche e *lato sensu* culturali che hanno riguardato l'Italia unita nella fase della sua edificazione, fino alla crisi liberale successiva al primo conflitto mondiale. Cercherò di cogliere alcuni spunti per offrire una cornice argomentativa, nel tentativo di trarre qualche considerazione.

A partire dal progetto di "Piemontesizzazione"¹, intrapreso con la L. 23 marzo 1853 n. 1483, emergono una serie di criticità che potremmo ricondurre al paradigma di un "centralismo debole". Nel loro susseguirsi, i governi della Destra storica si sono trovati alle prese coi problemi dell'unificazione degli ordinamenti economico, giuridico, amministrativo². Il fenomeno del localismo, che si cercò di tenere a bada attraverso i prefetti, doveva fare da anello di congiunzione tra realtà locali e governo centrale, favorito com'era da un sistema elettorale che privilegiava i collegi uninominali³. A sua volta, il rapporto Stato/Chiesa, per vari aspetti irrisolto nonostante la legge delle guarentigie, aveva anch'esso un impatto sostanziale sulla rappresentanza politica all'interno del paese⁴.

In seguito all'avvento della sinistra, l'allargamento del suffragio si accompagnò al consenso del 'ceto degli avvocati', con la crisi agraria e l'esodo migratorio sullo sfondo⁵.

Quanto a Crispi, la sua concezione naturalistica e positivista della nazione avrebbe ispirato il suo disegno borghese. La riforma amministrativa da lui promossa avrebbe ulteriormente accentrato le competenze attorno alla figura del Presidente del consiglio. La legge comunale del 1888 riproponeva, infatti, il prefetto come figura chiave di raccordo tra il centro e le periferie⁶.

La propensione per la centralità del Parlamento sarebbe stata propria anche di Giolitti, cui è dedicata la seconda parte dell'opera. Dalla sua formazione giuridica con Miglietti; alle sue esperienze 'sul campo' in qualità di Segretario generale della Corte dei conti, emergono le sue linee politiche: sensibilità per i ceti emergenti, controllo della spesa pubblica, estensione della politica democratica all'economia, rispetto delle prerogative del Parlamento⁷. L'esodo della sua vicenda, circostanziatamente descritto dall'autore, avrebbe determinato la crisi dell'età liberale.

Vengo al punto. A mio parere, il *leit motiv* del testo è lo scollamento tra Paese reale e Paese legale.

Una politica paternalisticamente gestita dall'alto si tenne lontana dalle esigenze concrete di una società in trasformazione, che si preferiva guidare secondo schemi elitari. L'assenza di una effettiva rappresentanza degli interessi, oggetto di approfondimento da parte dell'Associazione per lo

*Testo della relazione tenuta al Convegno *Nicola D'Apolito, Dall'Unità alla crisi dello Stato liberale. Giolitti e l'antigiolittismo. Roma, Studium, 2022. Presentazione del volume*, Società Napoletana di Storia Patria, Castelnuovo, Napoli, 16 settembre 2022.

**Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Salerno.

¹ Cfr. *ibidem*, p. 10.

² Cfr. A. Cernigliaro, *Premessa* al vol. cit., pp. 10 ss.

³ N. D'Apolito, *Dall'Unità*, cit., p. 33 ss.

⁴ Cfr. *ibidem*, p. 39 ss.

⁵ Cfr. *ibidem*, p. 51 ss.

⁶ Cfr. *ibidem*, p. 61 ss.

⁷ Cfr. *ibidem*, p. 89 ss.

studio della rappresentanza proporzionale, fondata, tra gli altri, da Genala e Bruniati nel 1872⁸ – è stata percepita già dagli albori dell'Unità nazionale. Il tentativo di arginare le estreme attraverso il consolidamento di un partito di centro⁹ diede adito al fenomeno del parlamentarismo, speculare a quello del trasformismo, efficacemente sintetizzato (tra gli altri) da Ruggero Bonghi: «forse la principale negazione del regime parlamentare è questa: che poiché la sorte dei ministri dipende dai deputati e la sorte dei deputati dagli elettori, i primi non si diano premura d'altro che di sedurre i deputati, e i secondi di sedurre gli elettori»¹⁰.

Procediamo per gradi. Lo Statuto albertino si proclamava 'legge fondamentale ed irrevocabile della monarchia'. Secondo l'art. 2, lo Stato si basava sul 'fondamento costituzionale monarchico', mentre il potere legislativo era esercitato congiuntamente dal Re e dalle Camere (art. 3). L'art. 4 confermava che la persona del Re era 'sacra e inviolabile'; l'art. 5 prescriveva che 'Al Re solo appartiene il potere esecutivo, in quanto 'Egli è il Capo Supremo dello Stato'. In ultima istanza, il giuramento dei senatori e dei deputati conteneva prima la fedeltà al Re e poi alla Costituzione e alle leggi (art. 49).

A fronte di tale forma costituzionale pura, la soluzione parlamentare si affermò in via di prassi, in virtù della flessibilità della costituzione, sulla falsariga del modello inglese, che presentava almeno tre grossi vantaggi: era sicuramente monarchico; aveva favorito l'ampliamento del ruolo del Parlamento; rifuggiva dall'individuazione di una qualche *sovrana potestas*, un potere costituente richiamante il radicalismo volontaristico giacobino, invisibile ai liberali conservatori insieme al primato della politica. Certo, si trattò di un modello più proclamato che applicato, la cui teorizzazione si presentava tuttavia funzionale all'*escamotage* che avrebbe integrato la legittimità monarchica col consenso della nazione.

Pareva opportuno, insomma, combinare le due basi della sovranità: quella della Corona e quella della nazione politicamente rappresentata, in particolare a seguito della legge elettorale del 17 marzo 1848¹¹. Una volta risolto il dilemma tra potere costituente e potere costituito attraverso i plebisciti – che servirono ad una legittimazione popolare *a posteriori* -, la formula del consenso nazionale rese possibile la limitazione della sovranità popolare escludendone l'esercizio immediato, e costringendone il trasferimento a delegati che si occupavano dell'interesse generale, pur in costanza di un suffragio ristrettissimo¹².

A tale proposito Luigi Lacchè ha parlato di 'doppio livello di legittimazione', per cui, in buona sostanza, il consenso generale del popolo è servito a legittimare la classe dirigente in Parlamento¹³. Niente di strano per giuristi formalisti come Santi Romano, che avrebbe avuto modo di dimostrare come lo Stato italiano non fosse uno Stato nuovo, ma la prosecuzione, per via di annessioni, dello

⁸ Sul punto, cfr. P. Pombeni, *La rappresentanza politica*, in R. Romanelli (a cura di), *Storia dello Stato italiano dall'Unità a oggi*, Roma 1995, p. 84.

⁹ La paternità del trasformismo non può essere attribuita a Depretis. Il tentativo era già stato praticato dalla Destra storica con Cavour (cfr. S. Rogari, *Alle origini del trasformismo. Partiti e sistema politico nell'Italia liberale. 1861-1914*, Roma-Bari 1998, p. 16 ss.).

¹⁰ Riprendo la citazione di N. D'Apolito, *Dall'Unità*, cit., p. 113.

¹¹ Estesa per RD 20 novembre 1959 alle nuove province e poi a tutto il Regno (l. elett. Pol. 31 ott. 1860, poi RD 17 dic. 1860), la legge elettorale che limitava al 2% della popolazione il numero degli aventi diritto al voto.

¹² Cfr. U. Müßig, *Prefazione* a G. Mecca, *Il governo rappresentativo. Cultura, politica, sfera pubblica e diritto costituzionale nell'Italia del XIX secolo*, Macerata 2019, p. 13.

¹³ Cfr. L. Lacchè, *L'opinione pubblica nazionale e l'appello al popolo: figure e campi di tensione*, in *Burocrazia, poder politico y iusticia, Libro homenaje de amigos del profesor José María García Marín*, Madrid 2015, p. 467.

Stato sabauda; sicché non c'era alcun bisogno di una volontà costituente, bastando il puro riconoscimento di un fatto legittimo¹⁴.

Del resto, la volontà costituente era precisamente il pericolo da evitare. Vittorio Emanuele Orlando, il più insigne giuspubblicista liberale, costruì la sua dottrina dello Stato (e della rappresentanza) nel preciso intento di scongiurare quei principi della Dichiarazione del 1789 enuncianti la prestatualità dei diritti civili in quanto 'naturali'¹⁵.

Il paradigma giusnaturalistico reca in sé il vizio dell'atomismo, per cui la società politica sarebbe costituita da una serie di volontà individuali. Col risultato di uno Stato debole e precario, sempre soggetto a ripensamenti. Al posto degli individui, Orlando considerava piuttosto le raffigurazioni di 'popolo' e 'nazione', ritrovanti la loro unità nella 'persona giuridica' dello Stato, della cui autorità la legge – non atto volontaristico, bensì savignyanamente «riflesso di un ordine profondo e storicamente fondato della collettività»¹⁶ - sarebbe stata voce ed espressione.

In questa prospettiva, «era del tutto logico sostenere che nelle elezioni politiche non si avesse alcuna trasmissione di potere da un popolo presunto come sovrano ai deputati, ma una designazione di capacità: non si trattava quindi di trasmettere agli eletti un indirizzo prevalente, che come tale sarebbe risultato fatalmente intriso di elementi particolaristici, ma di scegliere i più capaci, quelli che meglio di altri avrebbero saputo 'leggere' e 'dichiarare' il diritto»¹⁷. In definitiva: «la rappresentanza non era da intendersi se non come rappresentanza dell'organo Stato e non certo come mandato che parti della società potevano dare a chicchessia per agire in loro nome nei confronti di un ipotetico potere pubblico che si ponesse come terzo su un piede di parità»¹⁸.

Quanto all'atto elettorale, non di un diritto si trattava, bensì di una funzione che il cittadino (ossia il notevole) espletava per permettere allo Stato di avere gli organi attraverso i quali poter operare. Il che determinava le condizioni – ampiamente documentate nel testo - di un rapporto pressoché personale tra eletti ed elettori, tutti appartenenti al medesimo ceto. Quella che Pombeni ha definito «l'esistenza di un diritto degli illuminati (in politica) ad esercitare una sorta di dittatura benigna su un corpo sociale che fosse eventualmente non omogeneo ad esso»¹⁹.

Per tornare allo Statuto piemontese, Domenico Zanichelli, tra i primi studiosi del sistema governativo italiano insieme ad Arangio Ruiz²⁰, riguardava l'evoluzione del governo di gabinetto in termini di una linearità²¹ confermata pure, qualche anno dopo, da Giacomo Perticone, sebbene in tono piuttosto critico, laddove quest'ultimo ravvisava nella mancanza di partiti di massa uno dei fattori di ritardo del regime italiano²². Elemento che avrebbe tracciato il profilo di un sistema a monarchia limitata anche secondo Giuseppe Maranini, per cui il Re rimaneva sì il perno unificatore del sistema costituzionale, ma a fronte di una esigua élite separata dal corpo sociale²³ in forza di un sistema

¹⁴ Sul punto, cfr. S. Romano, *L'instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale e sua legittimazione*, in *Scritti minori*, vol.1, *Diritto costituzionale*, Milano 1990, p. 112 ss. Sul tema, mi sia consentito il riferimento a G.P. Trifone, *L'istituzione e il suo motivo esistenziale. Intorno al valore dell'effettività nella teoria di Santi Romano*, in «Jura Gentium», XV (2018), 2, p. 61 ss.

¹⁵ Cfr. V.E. Orlando, *Principii di diritto costituzionale*, Firenze 1889.

¹⁶ M. Fioravanti, *Le dottrine dello Stato e della costituzione*, in R. Romanelli (a cura di), *Storia*, cit., p. 425.

¹⁷ *Ibidem*, p. 427.

¹⁸ P. Pombeni, *La rappresentanza politica*, cit., p. 79.

¹⁹ *Ibidem*, p. 85.

²⁰ Cfr. G. Mecca, *Il governo*, cit., p. 82 ss.

²¹ Cfr. D. Zanichelli, *Introduzione storica allo studio del sistema parlamentare italiano*, in *Studi di storia costituzionale e politica del Risorgimento italiano*, Bologna 1898.

²² Cfr. G. Perticone, *Gruppi e partiti politici nella vita pubblica italiana*, Modena 1938.

²³ Cfr. G. Maranini, *Storia del potere in Italia (1848-1947)*, Firenze 1967.

elettorale, facente capo al collegio uninominale, favorevole al baratto elettorale tra notabili e funzionale all'individualismo politico che D'Apolito denuncia essere diventato, in vario modo, tara ereditaria del sistema politico italiano.

Dalla citata legge sarda del 17 marzo 1848, fino al TU 24 settembre 1882 introducente lo scrutinio di lista e l'allargamento del suffragio, la pratica di governo seguì effettivamente un percorso in qualche modo omogeneo, a causa della sostanziale assenza – quantomeno intesa come incapacità di organizzazione - dei partiti politici, che favoriva la permanenza del trasformismo. Ma, in definitiva, il sistema notabile non venne più di tanto scalfito nemmeno da quest'ultima riforma elettorale. Le elezioni rappresentavano una società frammentata in realtà locali con forme di legittimazione interna, che si ponevano in relazione col centro per negoziare supporti o per limitare l'invasione statale. A questo servivano i deputati. Ciò suscitava le documentate lamentele da parte dell'opinione pubblica (numerose fino a - e per tutto il corso de - l'età giolittiana), che invitavano all'abbandono dello spirito di campanile in prospettiva dell'interesse nazionale.

A tale proposito, il dibattito giuridico sulla rappresentanza politica, che si accese di pari passo alla 'costruzione' dello Stato liberale, non mancò di riguardare il tema dell'amministrazione. Come puntualizzato dall'autore, a seguito dell'Unità del Paese, la dilatazione dei confini di competenze dello Stato andava traducendosi in sempre maggiori compiti spettanti alla pubblica amministrazione, ormai parte decisiva dell'effettivo sistema di governo e vero e proprio strumento di mediazione e di integrazione sociale.

Ma già prima della svolta orlandiana, esisteva una scienza dell'amministrazione che cercava a sua volta di dare risposte alla crisi aperta all'indomani della seconda rivoluzione industriale, contigualmente al sorgere della questione meridionale. Crisi che, oltre all'aspetto economico, determinava la fine delle certezze liberali classiche circa l'armonia esistente nella società e dei rapporti naturali all'interno di essa.

Ridefinire lo Stato significava ripensare alla società e ai suoi fini, nonché rielaborare forme di controllo da parte del ceto dominante. In tal senso, la scuola eclettica del diritto amministrativo produceva risultati ragguardevoli soprattutto nel Mezzogiorno, anticipando per certi versi la 'questione' sollevata da Villari²⁴. Nel periodo post-unitario, la scienza amministrativistica meridionale cosiddetta 'neoguelfa' opponeva alla legislazione statale il diritto emergente dai rapporti sociali ed economici nonché dalle convinzioni politiche e morali, secondo una prospettiva realistica risalente ai pensatori napoletani della seconda metà del Settecento, i quali si erano resi perfettamente conto della necessità di modellare le strutture dello Stato e la sua azione sulle esigenze della comunità e dei cittadini²⁵. Quel che contava era che l'apparato rispecchiasse la comunità, secondo una consequenzialità sistematica. Insomma, formulare i sistemi dottrinali sui principi teorici generali avrebbe dovuto significare valutare scientificamente l'ordinamento vigente e proporre riforme coerenti con l'ordine spontaneo della società. Da Giovanni Manna a Giuseppe Rocco; da Luigi Miraglia ai fratelli Savarese fino a Enrico Cenni e Federico Persico, a venire denunciato era, in vario modo, l'accentramento dell'amministrazione senza adeguato riguardo alle specificità 'naturalì' di comunità e territori²⁶.

²⁴ Cfr. P. Villari, *Scritti sulla questione sociale in Italia*, Firenze 1902.

²⁵ Sul punto, cfr. O. Abbamonte, *Potere pubblico e privata autonomia. Giovanni Manna e la scienza amministrativa nel Mezzogiorno*, Napoli 1991.

²⁶ Cfr. G.P. Trifone, *La scienza amministrativa di Federico Persico. Scritti scelti*, Napoli 2020, *passim*.

Non che si volesse con ciò fare riferimento a futuribili rappresentanze indirizzate dai partiti di massa. Malgrado i suoi mali, il sistema di raggruppamenti intorno a grandi ideali, che potremmo approssimativamente intendere quali ‘conservazione’ per la Destra storica e ‘progresso’ per la sinistra, non veniva sostanzialmente posto in discussione. Non stupisce che il clima culturale, su cui D’Apolito si è ampiamente soffermato²⁷, arrivasse presto ad una svalutazione del sistema parlamentare.

L’antiparlamentarismo divenne una costante della cultura politica italiana dalla fine dell’800, fino a diventare un cavallo di battaglia degli epigoni del fascismo. In particolare, le due opere di Marco Minghetti²⁸ e di Pasquale Turiello²⁹ – scatenarono le polemiche pur senza alcun intento di abbattere il sistema corrente, ma piuttosto allo scopo di correggerne le storture. Fu Gaetano Mosca a portare avanti le critiche al sistema della rappresentanza liberale che, se intesa come rappresentanza di interessi, appariva miope e corporativa; mentre, nella peggiore delle prospettive, risultava una mistificazione di cui l’*élite* si serviva per mantenere ed accrescere la propria rendita di potere³⁰.

La mancanza di determinatezza fu la causa dello strapotere delle singole personalità deputate in Parlamento anche secondo Giorgio Arcoleo, per cui «gruppi, clientele, interessi particolari dominano sul Parlamento; questo prevale sul governo, reso suo automatico congegno; questo a sua volta controlla, in un quadro di rigido accentramento, tutta l’amministrazione; l’amministrazione infine despotizza i cittadini, vulnerati in fatto nei loro diritti soggettivi. Sono i tratti del parlamentarismo che nella barbara accezione esprime l’eccesso o la deficienza degli ordini rappresentativi»³¹. Giudizio confermato anni dopo da Giuseppe Capograssi, che concludeva: «il parlamento era in stato di assoluta prevalenza e di predominio in un ambiente sociale nel quale mancavano le grandi organizzazioni degli interessi e i grandi partiti politici, che traessero vita e giustificazione dalla affermazione di questi interessi stessi»³². Fino alle già accennate posizioni di Perticone sul fatto che il regime rappresentativo italiano sia addirittura nato clientelare.

È così possibile individuare le cause del trasformismo, che si realizzava come passaggio di singoli e di gruppi nella nuova maggioranza. Al contrario del parlamentarismo inglese dagli schieramenti ben definiti, secondo Carlo Morandi «negli ambienti di sinistra e di centro prevaleva un diverso concetto, e la soluzione veniva prospettata nel senso di ricostruire una stabile maggioranza che, rinnovando il miracolo cavouriano, garantisse la continuità e la sicurezza governativa»³³. Per finire, malgrado le presunte buone intenzioni, al ‘gioco delle clientele’.

A margine di chi ha parlato di sistema ‘aparlamentare’ relativamente a quei governi formati privi della maggioranza parlamentare ma soltanto dotati della fiducia regia³⁴, Maurizio Fioravanti ha sintetizzato che «la dottrina giuridica della formazione dello Stato unitario [...] riflette il timore nei confronti di una società che si sapeva profondamente disomogenea e frammentata, che si reputava incapace di costruire unità attraverso il consapevole esercizio di un potere costituente. Per dirla in sintesi: lo Stato italiano non nasce come espressione istituzionale di un’unità politica sostanziale che l’ha voluto, ma per creare quella medesima unità, che solo grazie allo Stato inizia ad esistere»³⁵.

²⁷ Cfr. N. D’Apolito, *Dall’unità*, cit., p. 160 ss.

²⁸ M. Minghetti, *I partiti politici e la ingerenza loro nella giustizia e nell’amministrazione*, Roma 1881.

²⁹ P. Turiello, *Governo e governati in Italia*, Bologna 1882.

³⁰ Sul punto, cfr. F. Mancuso, *Gaetano Mosca e la tradizione del costituzionalismo*, Napoli 1999, *passim*.

³¹ Cfr. L. Borsi, *Classe politica e costituzionalismo. Mosca, Arcoleo, Maranini*, Milano 2000, p. 201.

³² G. Capograssi, *La nuova democrazia diretta*, In *Opere*, Milano 1959, p. 520.

³³ C. Morandi, *I partiti politici in Italia dal 1848 al 1924*, (1945), Firenze 1997, p. 21 ss.

³⁴ Cfr. S. Labriola, *Storia della costituzione italiana*, Napoli 1995, p. 16 ss.

³⁵ M. Fioravanti, *Le dottrine*, cit., p. 411.

Dal momento in cui i partiti di massa organizzeranno il consenso facendosi i nuovi mediatori della politica³⁶, il 'giolittismo' entra in crisi³⁷. Il tempo storico del governo parlamentare liberale sarebbe terminato a fronte dell'indirizzo politico portato avanti dai partiti.

All'indomani della riforma giolittiana, Teodosio Marchi avrebbe diagnosticato la crisi della rappresentanza liberale come crisi della stessa *élite* dei capaci, definita 'minoranza assediata'³⁸. L'unità politica in una società multiforme sarebbe stata presto impossibile senza la mediazione dei partiti. Tuttavia, il trasferimento di ogni iniziativa politica e legislativa alle segreterie di partito avrebbe determinato il ridimensionamento delle funzioni della camera elettiva, sempre meno assemblea sovrana e sempre più organo di ratifica di decisioni prese dall'esecutivo. Senza contare che provocando, per il tramite dei partiti, l'emergere dei governanti dalla massa dei governati, la politica apriva una nuova contraddizione quanto al vincolo tra eletti ed elettori: «oggi non è tanto il candidato che elabora il proprio programma quanto le varie, molteplici organizzazioni di partito e di classe [...]. Siamo in presenza di un'azione extra-parlamentare, di fronte alla quale l'indipendenza delle camere spesso si annulla, di fronte alla quale queste tendono a ridursi al grado di grandi segretariati, destinati a verbalizzare, per così dire, gli impulsi esteriori»³⁹.

Nella critica di Marchi, dall'atomizzazione della società in senso individualistico, lamentata dalla dottrina organicista, si sarebbe passati all'atomizzazione degli interessi, per cui i 'corpi' si sostituiscono agli individui senza assumere alcuna dimensione salvifica della società. In ultima istanza, partiti, leghe, sindacati, da organi di mediazione, sarebbero diventati «serbatoi di potere gestito in senso piramidale dai vertici. Dalla padella nella brace: non possono ormai formarsi che gabinetti di coalizione, ministeri abbracciati molti e diversi colori della tavolozza politica, formati da uomini provenienti da fedi diverse, ma associati in un programma e in un'azione comune, tenuti spesso assieme magari dall'accessorio e dal contingente, ma divisi sull'essenziale»⁴⁰. Con il conseguente trasferimento della sudditanza dei cittadini dallo Stato alle organizzazioni politiche.

Se la nuova rappresentanza proporzionale passa inevitabilmente per i partiti, il parlamentarismo si ribalta nel potere dei gabinetti. Come già, prima di Capograssi, aveva notato Attilio Brunialti, che parlava appunto di una nuova forma di mandato imperativo consistente nell'imposizione, da parte dei partiti ed esclusivamente nel loro interesse, di un candidato⁴¹.

Si trattava solo del disappunto di una classe sociale che si ritraeva sdegnosamente di fronte alla politica? Come esposto ampiamente nel libro, a mancare fu la rivoluzione culturale⁴². La critica mossa al personalismo di Giolitti era tale per cui lo statista di Dronero aveva eluso l'educazione delle masse, il cui coinvolgimento politico avrebbe dovuto essere la cifra di un moderno Stato democratico. Gli ultimi suoi governi si disposero all'insegna dell'ampliamento delle basi sociali del Parlamento, al tempo stesso sterilizzando la portata politica dei nascenti partiti. Si trattava della confusa ricerca di

³⁶ Che potremmo datare al 1919, per l'adozione di un nuovo sistema proporzionale e per un nuovo regolamento parlamentare imperniato sulla presenza ormai ufficiale dei partiti (Legge 15 agosto 1919 n. 1401, Legge successivamente rifluita nel Testo unico 2 settembre 1919, n. 1495, e nuovo regolamento della Camera dei deputati del 26 luglio – 6 agosto 1920, che hanno adottato il sistema della rappresentanza proporzionale per l'elezione dei deputati e per la formazione delle commissioni parlamentari). Sul punto, G.P. Trifone, *Un confronto sulla proporzionale: Francesco Ruffini e Gaspare Ambrosini*, in «Iura & Legal Systems», 2014, B (7): pp. 94-108.

³⁷ Cfr. N. D'Apolito, *Dall'Unità*, cit., p. 187 ss.

³⁸ T. Marchi, *La crisi della rappresentanza politica*, più ampiamente in G.P. Trifone, *Il diritto al cospetto della politica. Miceli, Rossi, Siotto Pintor e la crisi della rappresentanza liberale*, Napoli 2010, p. 43 ss.

³⁹ T. Marchi, *La crisi*, cit., p. 24.

⁴⁰ Ivi.

⁴¹ Cfr. A. Brunialti, *Governo*, in *Enciclopedia Giuridica Italiana (EGI)*, VII, pt. II, 1915, pp. 293-378.

⁴² Cfr. N. D'Apolito, *Dall'Unità*, cit., p. 160 ss.

una modernizzazione democratica pur all'interno del paradigma parlamentarista liberale. Indifferente alle critiche, Giolitti consolidava il suo personalismo. Il Parlamento si volle trasformato nella Camera della quiescenza. Fino a quando le elezioni del 1913 avrebbero rappresentato lo scollamento tra popolo e rappresentanza politica.

L'ultima parte del volume è dedicata al fallimento del positivismo giolittiano. Gaetano Salvemini denuncia le colpe della borghesia meridionale (ma la critica potrebbe estendersi a tutta la classe liberal/borghese italiana) di non aver colto l'opportunità di sensibilizzare le masse al valore del diritto elettorale. Con riscontri negativi tutt'oggi evidenti in termini di diseducazione politica⁴³, il che vale a dire più ampiamente sociale, di un popolo che fatica a riconoscersi nelle proprie istituzioni.

⁴³ Cfr. *ibidem*, p. 187 ss.